

**CRITERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 14 E 15bis DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 23**

**ART. 1 - DESTINATARI**

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

1. Destinatari degli interventi a sostegno di situazioni di difficoltà socio-economica sono i nuclei familiari, residenti sul territorio regionale, che si trovano in una situazione economica inferiore all’importo corrispondente alla soglia economica di sussistenza considerata minimo vitale, stabilita ai sensi dell’art. 5 della l.r. 23/2010.
2. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo, per i quali i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la commissione di cui all’articolo 16 della l.r. n. 23/2010 valuta l'erogazione del contributo purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della medesima legge.

Art. 14 “Contributi straordinari”

3. Destinatari degli interventi a carattere straordinario sono i nuclei familiari, residenti nel territorio regionale il cui valore della situazione economica - detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere che causa un disagio di particolare rilevanza sulla situazione economica del nucleo familiare - non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della l.r. n. 23/2010.
4. Sono inoltre destinatari degli interventi a carattere straordinario i nuclei familiari temporaneamente presenti nel territorio regionale, inclusi i minori stranieri non accompagnati, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 15 bis “Contributi a sostegno dell’autonomia delle donne vittime di violenza”.

5. Destinatari degli interventi sono le donne maggiorenni e residenti nel territorio regionale vittime di violenza, senza o con figli minori, in situazione di difficoltà economica e la cui condizione di donna vittima di violenza sia certificata dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, da centri antiviolenza o dalle case rifugio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

**ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Art. 13 “Contributi per l’inclusione sociale”

1. L’interessato presenta domanda alla Struttura competente in materia di assistenza economica, per il tramite del Servizio sociale di riferimento. L’istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura dell’interessato o dal suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o legale rappresentante, e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) o dell’ Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente

la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", della seguente documentazione:

- a) relazione predisposta a cura dell'assistente sociale di competenza sulla base di un modello elaborato dalla struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo contenente informazioni relative al nucleo in merito ai seguenti ambiti:
  - ✓ lavorativo / occupazionale di tutte le persone presenti nel nucleo familiare;
  - ✓ familiare e amicale, con riferimento anche alle persone che possono costituire una risorsa per il nucleo, in particolare dal punto di vista economico o di supporto funzionale e operativo;
  - ✓ abitativo;
  - ✓ sanitario, qualora rilevante;
  - ✓ finanziario, con indicazione di tutte le entrate di cui beneficia mensilmente il nucleo, comprese quelle che non sono indicate nell'attestazione ISEE, quali a titolo esemplificativo: indennità accompagnamento, pensioni, sussidi, contributi regionali o statali erogati a vario titolo, ed eventualmente delle particolari spese che deve sostenere;
  - ✓ valutazione tecnico-professionale con opportunità o meno della concessione del contributo.
- b) attestazione ISEE in corso di validità o documentazione reddituale e finanziaria dei nuclei anagrafici delle persone tenute agli alimenti, in grado di provvedere all'assistenza, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, limitatamente ai nuclei anagrafici dei figli e dei genitori di tutti i componenti il nucleo richiedente o indicazione delle motivazioni per le quali la suddetta documentazione non può essere prodotta.

#### Art. 14 "Contributi straordinari"

2. L'interessato presenta domanda alla Struttura competente in materia di assistenza economica, per il tramite del Servizio sociale di riferimento.
3. Potrà essere presentata una sola domanda per la medesima spesa per la quale viene richiesto il contributo.
4. L'istanza deve essere redatta su apposito modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte a cura dell'interessato o dal suo tutore, curatore, amministratore di sostegno o legale, curatore, amministratore di sostegno o legale rappresentante, e corredata, oltre che della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) o dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) in corso di validità, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)", dalla seguente documentazione:
  - a) relazione predisposta a cura dall'assistente sociale di competenza sulla base di un modello elaborato dalla struttura servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo contenente informazioni relative al nucleo in merito ai seguenti ambiti:
    - ✓ lavorativo / occupazionale di tutte le persone presenti nel nucleo familiare;
    - ✓ familiare e amicale, con riferimento anche alle persone che possono costituire una risorsa per il nucleo, in particolare dal punto di vista economico o di supporto funzionale e operativo;
    - ✓ abitativo;

- ✓ sanitario, qualora rilevante;
  - ✓ finanziario, con indicazione di tutte le entrate di cui beneficia mensilmente il nucleo, comprese quelle che non sono indicate nell'attestazione ISEE, quali a titolo esemplificativo: indennità accompagnamento, pensioni, sussidi, contributi regionali o statali erogati a vario titolo, ed eventualmente delle particolari spese che deve sostenere, con particolare riferimento alle motivazioni che supportano la richiesta e le conseguenze di un eventuale diniego del contributo;
  - ✓ valutazione tecnico-professionale con opportunità o meno dell'accesso al contributo.
- b) copia della documentazione attestante le spese per le quali viene richiesto il contributo (preventivo di spesa o documentazione giustificativa di spesa già sostenuta).

Art. 15 bis “Contributi a sostegno dell'autonomia delle donne vittime di violenza”

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 e dell'art. 15 bis della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, la Regione Valle d'Aosta incrementa le risorse annue del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza attribuite dallo Stato alle Regioni per un importo di € 130.000 che verrà trasferito direttamente all'INPS che provvederà all'erogazione a favore delle donne beneficiarie.
6. Tali risorse aggiuntive sono utilizzate per soddisfare le domande presentate dalle donne residenti nel territorio regionale e in possesso dei previsti requisiti e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale assegnato alla Regione.
7. La documentazione da produrre e le modalità di concessione ed erogazione della misura sono stabilite dall'INPS, sulla base di quanto disciplinato dai Decreti statali di riparto e assegnazione delle risorse che prevedono il coinvolgimento dei Comuni, del servizio sociale regionale e del Centro antiviolenza e l'utilizzo di una piattaforma dedicata.
8. Le domande saranno istruite e liquidate automaticamente secondo l'ordine cronologico di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante l'apposito servizio online.

**ART. 3 - PROCEDURE DI ESAME DELLE ISTANZE ARTICOLI 13 E 14 L.R. N. 23/2010**

1. Le istanze presentate che, sulla base dell'istruttoria esperita dagli uffici competenti della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, risultino in possesso dei requisiti previsti e non rientrino nelle cause di esclusione, sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23/2010, che assume le decisioni. La commissione si ritiene validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. La commissione può richiedere all'istante o all'assistente sociale documentazione integrativa o informazioni aggiuntive. In tal caso il termine del procedimento amministrativo risulta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
3. Il parere della Commissione di cui al precedente punto 1 è valido solo se espresso dalla maggioranza dei componenti. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza la richiesta verrà esaminata nella prima seduta utile, alla presenza di tutti i componenti la commissione.
4. Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico rispetto alla data di protocollazione. Su richiesta motivata del Servizio sociale competente, le istanze ritenute urgenti vengono esaminate nella prima seduta utile della Commissione.
5. In casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente della struttura regionale competente in materia di assistenza economica, su richiesta dei servizi sociali o socio-sanitari territoriali, può

concedere un contributo idoneo a far fronte alle esigenze immediate.

6. La Commissione può valutare la partecipazione alle proprie sedute di assistenti sociali territoriali al fine di acquisire approfondimenti sulle pratiche e può, inoltre, disporre che i contributi di cui al presente allegato siano erogati a terzi, qualora si renda necessario garantire un loro corretto utilizzo da parte del richiedente, in relazione ai contenuti del piano individualizzato.

7. Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.

8. La struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati provvede, sulla base del parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Commissione di cui al comma 1, alla comunicazione di diniego della concessione o all'adozione del provvedimento dirigenziale di concessione e di assunzione del relativo impegno di spesa.

9. I contributi di cui all'art. 13 della l.r. n. 23/2010 sono concessi per un periodo di tempo sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e sono sospesi nel caso in cui i servizi sociali territoriali segnalino alla struttura regionale competente in materia di assistenza economica che il richiedente abbia rifiutato altre soluzioni propostegli, alternative rispetto all'erogazione di un sussidio economico, ivi comprese quelle di tipo lavorativo.

10. I contributi di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010 sono concessi non oltre il periodo di durata dell'anno solare.

11. In deroga a quanto previsto al precedente comma 9, i contributi di cui all'art. 13 della l.r. n. 23/2010 sono concessi con carattere di continuità, per ciascun anno solare e per un importo annuo massimo complessivo di € 3.000,00, con la decorrenza sotto indicata, allorché il nucleo familiare sia composto:

- a. esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni;
- b. da componenti ultrasessantacinquenni e da soggetti maggiorenni con certificazione di totale inabilità lavorativa accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

12. La decorrenza dei contributi per l'inclusione sociale di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, è stabilita a decorrere dal mese di presentazione delle domande.

13. Qualora l'importo del contributo complessivo spettante per l'inclusione sociale di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010 risulti pari o inferiore a € 50,00 (cinquanta/00), la prestazione non sarà erogata.

#### **ART. 4 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ARTICOLO 13**

1. La commissione preposta alla valutazione delle domande tiene conto della relazione predisposta dall'assistente sociale come previsto all'articolo 2, ed in particolare dei sottoelencati elementi:

- a) stato di indigenza dovuto a perdita del lavoro non volontaria di componenti del nucleo anagrafico a seguito di:
  1. stato di salute psico-fisico che non consenta, temporaneamente, di svolgere attività lavorativa;
  2. invalidità o handicap accertati che ostacolano la produzione di reddito mediante attività lavorativa;
  3. gravi accadimenti quali: lutti, incidenti, infortuni, separazioni familiari, ecc...;

- b) età del richiedente in relazione alle possibilità lavorative;
  - c) composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli minori;
  - d) budget mensile familiare, tenuto conto delle entrate complessive del nucleo e delle spese sostenute;
  - e) situazione economico-finanziaria risultante dall'ISEE (o da altra documentazione reddituale e finanziaria per i parenti residenti all'estero) dei genitori o figli maggiorenni di tutti componenti il nucleo, qualora non appartenenti allo stesso ai fini ISEE, di importo superiore a € 25.000,00. L'importo o gli importi eccedente/i i 25.000 € sarà/saranno sommato/i all'ISEE del nucleo richiedente ai fini della verifica del superamento del valore di cui al successivo comma 2, lettera a);
  - f) motivazioni contenute nella relazione del servizio sociale che illustrino e/o documentino l'impossibilità di produrre la documentazione di cui al precedente punto i);
2. La Commissione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 23/2010 può disporre che i contributi di cui all'art 13 l.r. 23/2010 siano erogati con quietanza a favore di terzi, in particolare nei casi in cui il richiedente risulti debitore per spese di locazione dell'abitazione principale e per spese condominiali e utenze.
3. Sono escluse dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:
- a) aventi un ISEE di importo superiore al doppio del valore del minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010;
  - b) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio immobiliare superiore a euro 75.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  - d) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000,00, ad esclusione degli importi codificati con il numero 99 limitatamente al valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali;
  - e) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2010, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
  - f) nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, senza averne avviata una nuova entro 6 mesi dalla data delle dimissioni, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
  - g) nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o di cui i medesimi servizi siano venuti a conoscenza;
  - h) ospiti, con inserimento definitivo, di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie,

nel caso in cui la famiglia sia composta da un solo soggetto.

#### **ART. 5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ARTICOLO 14**

1. La commissione preposta alla valutazione delle domande tiene conto della relazione predisposta dall'assistente sociale come previsto all'articolo 2, ed in particolare dei sottoelencati elementi:
  - a) composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli minori;
  - b) stato di disagio economico determinato da accadimenti straordinari e occasionali che comportano spese straordinarie e occasionali alle quali non è possibile far fronte con le ordinarie disponibilità economiche del nucleo familiare;
  - c) budget mensile familiare, tenuto conto delle entrate complessive del nucleo e delle spese, con particolare riferimento al minimo vitale di cui alla l.r. 23/2010, oltre a quelle per la locazione o per le rate del mutuo stipulato per la casa di abitazione;
  - d) mancata presentazione dei giustificativi attestanti l'utilizzo dei contributi straordinari eventualmente concessi al nucleo richiedente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23/2010.
2. Sono esclusi dalla fruizione dei contributi di cui al presente punto i nuclei familiari:
  - a) aventi un ISEE il cui valore, detratta la spesa straordinaria sostenuta o da sostenere, sia superiore al doppio dell'importo del minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 5 della l.r. 23/2010, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 23/2010, che sono impossibilitati a produrre la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
  - b) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio immobiliare superiore a euro 100.000,00, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  - c) i cui componenti siano intestatari a qualunque titolo di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  - d) il cui ISEE presenti un valore per patrimonio mobiliare superiore a euro 25.000,00, ad esclusione degli importi codificati con il numero 99 limitatamente al valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti e/o beni patrimoniali;
  - e) che rifiutino di aderire al percorso di sostegno di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2010, concordato con i servizi sociali o socio-sanitari territoriali o non collaborino alla definizione e attuazione del medesimo;
  - f) nei quali almeno un componente abbia cessato volontariamente un'attività lavorativa nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, senza averne avviata una nuova entro 6 mesi dalla data delle dimissioni, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
  - g) nei quali almeno un componente abbia rifiutato offerte lavorative, anche a tempo determinato, nell'arco dell'ultimo anno dalla data di presentazione della domanda, proposte dai servizi sociali o socio-sanitari territoriali o di cui i medesimi servizi siano

venuti a conoscenza.

3. I contributi straordinari non sono concessi:

- a) per spese derivanti da mutui, finanziamenti o prestiti;
- b) per spese per le quali è previsto un totale rimborso, ancorché a carico di altri enti pubblici;
- c) per spese derivanti da acquisto di beni o servizi non funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso di sostegno di cui all'art. 3 della l.r. 23/2010;
- d) per spese derivanti da imposte o tasse;
- e) per spese derivanti da contravvenzioni, multe o fallimenti;
- f) per spese derivanti dall'uso di servizi alla persona gestiti dagli enti locali;
- g) a coloro che risultino inadempienti nella restituzione del prestito sociale di cui alla l.r. n. 3/2015 per una durata massima di 7 anni dalla data dell'erogazione del contributo;
- h) per spese derivanti da debiti maturati nei confronti di enti pubblici.

4. Per i nuclei familiari temporaneamente presenti nel territorio regionale, inclusi i minori stranieri non accompagnati, allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, qualora impossibilitati alla presentazione dell'attestazione ISEE, la commissione esprime il proprio parere prescindendo dalla presentazione della stessa.

5. La commissione di cui al punto precedente esprime il proprio parere tenendo anche conto della mancata presentazione dei giustificativi attestanti l'utilizzo dei contributi straordinari eventualmente concessi al nucleo richiedente ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23/2010.

#### **ART. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTICOLI 13 E 14**

1. La soglia economica di sussistenza mensile denominata minimo vitale si calcola moltiplicando il valore, stabilito annualmente con provvedimento dirigenziale, per la scala di equivalenza del nucleo di riferimento.

2. L'ammontare massimo dei contributi di cui all'art. 13 è determinato dalla differenza tra l'importo del minimo vitale di cui all'articolo 5 della l.r. n. 23/2010 e il valore della situazione economica del nucleo richiedente determinata ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 23/2010.

3. Nel caso in cui la situazione economica sia superiore al predetto importo e i servizi sociali o socio-sanitari territoriali ravvedano comunque una necessità di intervento, la Commissione di cui all'articolo 16 può valutare la concessione di un contributo di cui all'art. 13 della l.r. 23/2010, purché la situazione economica del nucleo non superi il doppio dell'importo di cui all'articolo 5 della stessa legge regionale.

4. I contributi concessi di cui all'art. 13 non possono superare la somma annua di € 3.000,00 per ogni nucleo.

5. I contributi concessi di cui all'art. 14 non possono superare la somma annua di € 3.000,00 per ogni nucleo, ad eccezione degli interventi finalizzati alla collocazione di nuclei familiari in urgenza presso strutture ricettive o immobili privati, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una idonea sistemazione.

6. I contributi concessi ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/2010 sono cumulabili tra loro, fino ad un massimo di € 5.000,00 annui, per ogni nucleo. Tale soglia potrà essere superata nei casi eccezionali previsti al punto precedente.